

---

 XI LEGISLATURA
 

---

 COMMISSIONE PARLAMENTARE  
 PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

36.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

 INDICE
 

---

	PAG.
<b>Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo »:</b>	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> .....	1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544
Caveri Luciano .....	1540, 1543
Covatta Luigi .....	1541
Guerzoni Luciano .....	1543, 1544
Guzzetti Giuseppe .....	1540, 1541, 1542, 1544
Mattarella Sergio, <i>Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato »</i> .....	1539, 1540 1541, 1542, 1543, 1544, 1545
Staglieno Marcello .....	1539, 1540, 1542, 1543, 1545
<b>Sul lavori della Commissione:</b>	
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i> .....	1545, 1546
Boato Marco .....	1545
Guerzoni Luciano .....	1545, 1546
Guzzetti Giuseppe .....	1545, 1546
Patuelli Antonio .....	1545
ALLEGATO .....	1547



**La seduta comincia alle 10,50.**

**Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».

Prima di passare all'ordine del giorno, comunico ai colleghi che, in risposta alla richiesta avanzata dalla Commissione di inviare memorie scritte sui testi elaborati dai Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo », sono pervenute osservazioni da parte dell'Istituto delle regioni del CNR e dei professori delle facoltà di giurisprudenza di Milano, Perugia, Macerata e Pescara e della facoltà di scienze politiche di Messina. I documenti saranno a disposizione dei commissari presso la segreteria della Commissione.

Comunico inoltre che essendo il referente per il Comitato « Forma di Stato » Silvano Labriola, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, sarà sostituito per la seduta odierna dal vicepresidente della Commissione Sergio Mattarella.

Ricordo che nella seduta di giovedì 29 aprile la Commissione ha concluso l'esame dell'articolo 70 del testo elaborato dal Comitato « Forma di Stato » e degli emendamenti ad esso presentati, lasciando accantonato soltanto il punto 5 di tale articolo nonché l'emendamento 70.62 del referente e l'ultimo comma dell'emendamento Barbera 70.42 ad esso riferiti. Si era altresì stabilito che oggi saremmo passati all'esame dell'articolo 117 del testo elaborato dal Comitato.

Data l'assenza del referente, ritengo opportuno che rimanga accantonata la

formulazione della parte dell'articolo 70 che riguarda i diritti soggettivi e che si inizi direttamente con l'esame dell'articolo 117. Faccio presente che il testo dell'articolo 117 formulato dal Comitato « Forma di Stato » e di tutti gli emendamenti ad esso presentati sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**SERGIO MATTARELLA, Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato ».** Nel corso della riunione del Comitato « Forma di Stato » che si è svolta la settimana scorsa, il referente, onorevole Labriola, ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 117.28, nella nuova formulazione predisposta dai presentatori, 117.30, 117.29, 117.01, anche questo in una nuova formulazione e, comunque, limitatamente ai primi due commi, 117.02, nella nuova formulazione, 117.03 e 117.04. Su tutti gli altri emendamenti il parere del referente è negativo.

**PRESIDENTE.** Iniziamo dunque l'esame degli emendamenti dall'articolo 117 del testo del Comitato con l'emendamento Misserville 117.1.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Guerzoni 117.25. Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Ferri 117.23. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Speroni 117.11.

**MARCELLO STAGLIENO.** Lo faccio mio. L'emendamento si illustra da sé.

**SERGIO MATTARELLA**, *Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione l'emendamento Speroni 117.11, fatto proprio dal senatore Staglieno.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Guzzetti 117.3.

**GIUSEPPE GUZZETTI**. Lo ritiro.

**PRESIDENTE**. Sta bene, senatore Guzzetti.

Passiamo all'emendamento Guzzetti 117.4.

**GIUSEPPE GUZZETTI**. Lo ritiro.

**PRESIDENTE**. Sta bene, senatore Guzzetti.

Passiamo all'emendamento Nania 117.2. Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Speroni 117.14.

**MARCELLO STAGLIENO**. Lo faccio mio. Si illustra da sé.

**SERGIO MATTARELLA**, *Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato »*. Esprimo parere contrario.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione l'emendamento Speroni 117.14, fatto proprio dal senatore Staglieno, non accettato dal referente.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Ferri 117.26. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Novelli 117.22. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Guzzetti 117.28.

**GIUSEPPE GUZZETTI**. Ricordo che questo emendamento è stato riformulato.

**PRESIDENTE**. Sì e la nuova formulazione è stata accettata dal referente. Per chiarezza, ne do nuovamente lettura:

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, al secondo comma, dopo la parola Costituzione sostituire le parole e con le leggi con le seguenti e con i grandi principi posti dalle leggi.*

**SERGIO MATTARELLA**, *Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato »*. Ribadisco il parere favorevole.

**LUCIANO CAVERI**. Desidero solo chiedere, perché non l'ho capito, se resti comunque l'espressione « di riforma economico-sociale ».

**GIUSEPPE GUZZETTI**. Sì.

**LUCIANO CAVERI**. Grazie. Allora, voterò a favore.

**SERGIO MATTARELLA**, *Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato »*. L'espressione è mantenuta per evitare che rimangano troppo imprecisati i confini e quindi possa essere svuotata l'autonomia; così è più garantito il rispetto dei confini delle regioni.

**PRESIDENTE**. Pongo in votazione l'emendamento Guzzetti 117.28, accettato dal referente.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Patuelli 117.21. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Patuelli 117.27. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Misserville 117.5. Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Guzzetti 117.30, accettato dal referente.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Patuelli 117.15. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Maccanico 117.19. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Misserville 117.6. Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Cossutta 117.17. Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Maccanico 117.18. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Misserville 117.7. Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Guzzetti 117.29, accettato dal referente.

**LUIGI COVATTA.** Vorrei solo un chiarimento. Nel primo punto di questo emendamento si parla di istruzione e formazione professionale. Poiché abbiamo già stabilito, durante la discussione dell'articolo 70, di non riservare la materia dell'istruzione pubblica, se non nei suoi ordinamenti generali, allo Stato, la definizione « istruzione e formazione professionale » rischia di creare, rispetto al linguaggio attualmente adottato anche nella legislazione italiana, qualche equivoco. L'istruzione professionale fa parte del sistema della pubblica istruzione; la formazione professionale – come il senatore Guzzetti sa meglio di me – è un'altra cosa. Propongo di eliminare il termine « istruzione », che è già considerato nella decisione che abbiamo adottato, e mantenere solo l'espressione « formazione professionale ».

**GIUSEPPE GUZZETTI.** D'accordo.

**SERGIO MATTARELLA,** *Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato ».* Accetto anch'io questa nuova formulazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Guzzetti 117.29, nella nuova formulazione, testé accolta dai proponenti. *(È approvato).*

Passiamo all'emendamento Misserville 117.8. Poiché i proponenti non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Maccanico 117.20. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Maccanico 117.32. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Guzzetti 117.31.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Poiché abbiamo presentato due articoli aggiuntivi, il 117.01 e il 117.02, che riguardano la stessa materia in modo più organico, chiedo di accantonare l'emendamento 117.31, che mira a sopprimere il quinto comma dell'articolo 117, proprio perché la materia è disciplinata più organicamente in quei due articoli aggiuntivi di cui ho parlato.

**SERGIO MATTARELLA,** *Relatore f.f. per il Comitato « Forma di Stato ».* In effetti, i due articoli aggiuntivi testé citati dal senatore Guzzetti tendono a sostituire il quinto comma del testo del Comitato. Pertanto, propongo anch'io di accantonare l'emendamento 117.31, per esaminarlo insieme a quegli articoli aggiuntivi e così valutare, possibilmente con la presenza del referente Labriola, il problema nel suo complesso.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'emendamento Guzzetti 117.31.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'emendamento Patuelli 117.16. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Patuelli 117.28. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Misserville 117.9. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Maccanico 117.33. Poiché il proponente non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Misserville 117.10. Poiché il proponente non è presente, si intende vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Staglieno 117.12.

**MARCELLO STAGLIENO.** Questo emendamento si inserisce nella stessa problematica degli articoli aggiuntivi. Dovrebbe essere discusso insieme all'articolo aggiuntivo 117.01, in quanto le regioni debbono e non possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Riguarda leggi dello Stato?

**MARCELLO STAGLIENO.** Sì, leggi dello Stato.

**PRESIDENTE.** È un po' diverso.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Signor presidente, pregherei il presentatore di ritirare l'emendamento 117.12, in quanto il sesto comma dell'articolo 117 parla di leggi statali, di competenza dello Stato - non regionali - per le quali lo stesso può o meno demandare l'attuazione alle regioni. Questa impostazione mi pare molto corretta, perché non si tratta di materie di competenza esclusiva o concorrente delle regioni; se lo Stato ritiene in una materia di sua competenza, che ha normato con legge propria, di demandare l'attuazione di tali disposizioni alle regioni, questo va benissimo. Non possiamo obbligarlo a delegare sempre l'attuazione delle proprie leggi alle regioni.

**MARCELLO STAGLIENO.** Ritiro l'emendamento 117.12.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.01 che, nella nuova formulazione, risulta del seguente tenore:

Articolo 117-bis: « 1. La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le regioni ed enti territoriali di altri Stati.

2. La legge dello Stato disciplina le relative procedure.

3. La regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione.

4. In sede di formazione dei trattati su materie di competenza regionale le regioni sono consultate secondo procedure stabilite dalla legge dello Stato ».

Il referente, onorevole Labriola, ha espresso parere favorevole sui primi due commi, mentre richiede un'ulteriore formulazione dei commi 3 e 4.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Scusi presidente, ma non è così! Il nuovo testo, di cui ha dato lettura, è stato concordato in sede di Comitato ristretto. In capo al testo in distribuzione in Commissione si legge « Nuova formulazione del primo comma », ma in realtà si tratta della nuova formulazione dell'intero articolo aggiuntivo, concordata con il referente! Questo testo quindi è stato concordato con il referente!

**SERGIO MATTARELLA, Referente f.f. per il Comitato « Forma Stato ».** Nel corso della riunione del Comitato « Forma di Stato » il referente ha accettato i primi due commi riformulati, mentre sui due restanti - il terzo e il quarto - ha espresso la sua riserva in quanto la formulazione sembrava introdurre le regioni insieme allo Stato nel rapporto internazionale per la definizione degli accordi e non all'interno della procedura statale. Per questo si era parlato di una riformulazione; poi il referente si è risolto ad esprimere un parere contrario a questi due commi, mentre ha dato parere favorevole all'intero testo riformulato del successivo articolo aggiuntivo 117.02.

Riterrei quindi di mantenere il parere, formalizzato per scritto del referente Labriola, favorevole ai primi due commi e di votarli, chiedendo semmai di accantonare gli altri due per rivederli alla presenza dell'onorevole Labriola.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Accolgo la proposta, ma esprimo la mia perplessità, dal

momento che in sede di Comitato ristretto era stata raggiunta l'intesa di riformulare l'intero articolo, che è quello ora al nostro esame. Questa mi sembra la politica del carciofo! Due commi vengono emendati nel senso indicato dal referente, gli altri due non vengono modificati e si propone ora di emendarli: va benissimo tutto!

**SERGIO MATTARELLA, Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato ».** Se il senatore Guzzetti, andando contro i propri interessi di proponente, suggerisce di accantonare l'intero articolo aggiuntivo, sono favorevole; verrà esaminato unitamente al precedente emendamento accantonato quando sarà presente il referente per il Comitato.

**MARCELLO STAGLIENO.** Vorrei sapere se la previsione secondo cui « le regioni possono stipulare accordi nelle materie di loro competenza » permane nel testo del Comitato oppure viene sostituita da qualche comma dell'articolo aggiuntivo 117.01. Quest'ultimo viene accantonato?

**SERGIO MATTARELLA, Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato ».** Abbiamo proposto di accantonare l'intero articolo aggiuntivo 117.01.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mattarella propone di accantonare l'articolo aggiuntivo 117.01. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.02, nella nuova formulazione.

**SERGIO MATTARELLA, Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato ».** Il parere del referente è favorevole.

**LUCIANO CAVERI.** Sono ovviamente favorevole all'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

Chiedo se non sia possibile apportare una lieve modificazione, specificando che la Repubblica promuove la partecipazione di ogni regione alla formazione degli or-

gani comunitari, proprio perché è importante fissare questo criterio espresso più volte anche dalle regioni, sulla base dell'accordo di Maastricht (ad esempio, nell'ambito della NATO i ventiquattro membri dovrebbero essere rappresentativi di ogni regione). L'attuale dizione rischia di risultare penalizzante per le regioni più piccole, mentre quella da me proposta sarebbe rappresentativa di quello spirito di sussidiarietà nel quale credo tutti ci riconosciamo.

**PRESIDENTE.** Onestamente mi sembra che le due formulazioni « la partecipazione delle regioni » e « la partecipazione di ogni regione » indichino la stessa cosa; non vedo come si possa arrivare alla distinzione cui lei fa cenno.

**LUCIANO GUERZONI.** Vorrei sapere, se è possibile, cosa si intenda affermare con la formulazione del primo comma dell'emendamento in esame. Il trattato di Maastricht prevede infatti una certa procedura: cosa dovrebbe fare allora lo Stato? Ripeto che non riesco a comprendere bene la ratio del comma 1. In base al trattato di Maastricht, si prevede che, una volta che lo Stato abbia adottato il trattato stesso, l'organismo europeo si componga con una rappresentanza delle regioni italiane. In tale contesto cosa significa promuovere « la partecipazione delle regioni »? Ho sollevato la questione anche in sede di Comitato ristretto. Non vorrei che introducessimo la previsione di una funzione dello Stato nazionale rispetto ad un rapporto con organismi comunitari che invece riguarda gli organismi substatali e l'organismo comunitario.

**SERGIO MATTARELLA, Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato ».** La preoccupazione del senatore Guerzoni è ragionevole, ma non mi pare che possa essere avvalorata dalla formulazione in esame. Si tratta infatti di una norma di principio che riguarda la promozione della partecipazione delle regioni alla vita comunitaria e, quindi, rafforza quanto già di

per sé è stabilito nel trattato di Maastricht, inducendo ad un orientamento generale in questa direzione.

All'onorevole Caveri vorrei far notare che il prevedere la partecipazione di « ciascuna regione » produrrebbe un irrigidimento eccessivo della previsione sul piano fattuale, quasi che, a fronte di assenza, omissioni od inerzia di una regione, non si potesse procedere. Pertanto sono favorevole ad approvare il testo nell'attuale formulazione, con la previsione del coinvolgimento sostanziale di tutte le regioni.

LUCIANO GUERZONI. L'onorevole Mattarella non mi ha convinto. Il primo capoverso dell'emendamento in esame è infatti molto preciso: « La Repubblica promuovere la partecipazione delle regioni alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo ». Mi chiedo, per esempio: la disposizione fa riferimento anche al Parlamento europeo? Ripeto: non riesco ad immaginare l'utilità di tale previsione. Infatti, non si tratta della volontà generale di promuovere la partecipazione delle regioni alla Comunità europea: si fa riferimento ad organismi comunitari, addirittura a quelli di rappresentanza del popolo europeo, cioè al Parlamento europeo.

GIUSEPPE GUZZETTI. L'interpretazione da dare al primo comma dell'articolo aggiuntivo in esame è quella fornita dal referente. Si tratta di un di più: il trattato di Maastricht prevede in tre articoli che sia costituito un organismo consultivo nel quale trovino collocazione i rappresentanti delle regioni. Lo Stato, quindi, non deve promuovere un bel niente perché c'è un trattato che, una volta ratificato, fa scattare una procedura in base alla quale le regioni sono autonomamente rappresentate. La procedura prevista dai tre articoli citati, infatti, stabilisce la composizione, le forme e le materie di consultazione. Il primo comma dell'emendamento vuole ampliare tutto questo.

Noi stiamo riformando la Costituzione: si tratta quindi, come ha già detto il relatore, di un di più. In presenza di un

trattato, mi riferisco in particolare a quello di Maastricht, vi è una autonoma formulazione. Rispetto a questo, noi vogliamo conferire una portata di carattere più generale, poiché vi possono essere organismi non previsti da trattati nei quali la presenza delle regioni è opportuna.

In definitiva, noi stabiliamo l'obbligo costituzionale di promuovere la partecipazione delle regioni con riferimento a tali organismi, che non sono certo quelli previsti dai tre articoli del trattato nei quali è configurata un'autonoma presenza delle regioni. Prevediamo qualcosa di più: ecco perché mi permetto di insistere. Se tale interpretazione rimanesse a verbale, così chiarendo le preoccupazioni del collega Guerzoni (che considero fondate), probabilmente potremmo superare le perplessità, ampliando, non certo riducendo, l'ambito sul quale incidiamo.

SERGIO MATTARELLA, *Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato »*. Considerando che le perplessità sollevate dal senatore Guerzoni richiedono un approfondimento più accurato, propongo di accantonare l'articolo aggiuntivo e di esaminarlo insieme agli altri emendamenti accantonati in precedenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimanere stabilito di accantonare l'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.02.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo al subemendamento Guzzetti 0.117.03.

GIUSEPPE GUZZETTI. Signor presidente, trattandosi di un subemendamento che propone la correzione di un mero errore materiale (« consiglio regionale » invece che « parlamento regionale »), potremmo evitare una votazione specifica e considerare l'articolo aggiuntivo 117.03 come se nella sua formulazione apparisse il termine « consiglio » invece che « parlamento ».

PRESIDENTE. Sta bene, senatore Guzzetti. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*



Passiamo all'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.03.

**SERGIO MATTARELLA, Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato ».** Chiedo al proponente se intenda aggiungere alle parole « del governo regionale », le seguenti: « e della giunta regionale ».

**GIUSEPPE GUZZETTI.** D'accordo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.03, accettato dal referente, con le modifiche accolte dal proponente.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.04.

**SERGIO MATTARELLA, Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato ».** Esprimo parere favorevole su tale articolo aggiuntivo.

**MARCELLO STAGLIENO.** Il testo in esame pone il problema delle leggi organiche con riferimento all'articolo 75. In particolare, si tratta di stabilire o meno la possibilità di sottoporre a *referendum* le leggi organiche. Sarebbe, in sostanza, una aggiunta rispetto all'emendamento Guerzoni 70.40, già approvato dalla Commissione.

Il problema, in definitiva, è di stabilire se le leggi organiche possano essere sottoposte a *referendum*. L'emendamento 70.40 prevede che la regione possa sollevare, entro 30 giorni dalla pubblicazione, l'illegittimità di una legge organica. In sostanza: la legge organica è suscettibile di essere sottoposta a *referendum* popolare?

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Si tratta di una questione diversa.

**MARCELLO STAGLIENO.** Sì, ma dal mio punto di vista è collegata.

**SERGIO MATTARELLA, Referente f.f. per il Comitato « Forma di Stato ».** Vorrei pregare il senatore Staglieno di non insi-

stere nella sua posizione. Il caso al quale è stato fatto puntuale riferimento attiene all'intervento della Corte costituzionale sul piano della legittimità delle leggi organiche. Ci troviamo invece di fronte al conflitto di interesse nel merito delle leggi regionali. Si tratta di una norma che garantisce le regioni in quanto, per la prima volta, definisce una procedura concreta che non consente, travalicando i limiti effettivi, un inserimento pensante che spoglierebbe le regioni dalle proprie competenze.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Guzzetti 117.04.

*(È approvato).*

#### Sui lavori della Commissione.

**PRESIDENTE.** Abbiamo terminato l'esame dell'articolo 117 nel testo predisposto dal Comitato « Forma di Stato » e, come stabilito, dovremmo passare ad esaminare il testo elaborato dal Comitato « Forma di Governo »; però il presidente di tale Comitato non è stato ancora sostituito come, peraltro, il referente dimissionario, la cui presenza è indispensabile per l'illustrazione del lavoro svolto. Oltre a questo, l'attuale situazione politico-parlamentare, cioè la crisi e la discussione sul Governo, impegna i gruppi ed i partiti politici, per cui mi parrebbe opportuno prevedere che la prossima riunione della Commissione abbia luogo dopo il voto sulla fiducia al Governo. Vorrei conoscere il parere dei colleghi sulla mia proposta.

**LUCIANO GUERZONI.** Sono d'accordo.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Anch'io concordo sulla proposta del presidente.

**ANTONIO PATUELLI.** Sono d'accordo.

**MARCO BOATO.** In linea di massima sono d'accordo anch'io, però riterrei opportuno completare in questa sede almeno

la parte che riguarda la forma di Stato ed in particolare l'articolo 122, ultimo comma, in materia di attribuzione alle regioni di autonomia per le leggi elettorali e per la forma di governo. In tal modo si definirebbe il quadro istituzionale che abbiamo delineato in questa prima fase dei nostri lavori.

**PRESIDENTE.** Affronteremo la questione da lei posta in sede di ufficio di presidenza. Ora desidero sapere se vi sia accordo sulla mia proposta di riprendere, per le ragioni che ho detto, i lavori dopo il voto di fiducia al Governo.

Ritengo comunque che si debba riunire l'ufficio di presidenza perché - proprio lei onorevole Boato, fece un'osservazione in proposito - la Commissione ha deciso che, considerati il risultato del referendum e i problemi sul tappeto, non è possibile concludere l'esame di tutti gli articoli del testo relativo alla forma di Stato ma bisogna affrontare la discussione del testo riguardante la forma di governo.

Quella decisione, assunta in seduta plenaria, è tuttora valida; comunque prima della prossima riunione della Commissione è bene che si riunisca l'ufficio di presidenza.

**LUCIANO GUERZONI.** Suggesto al presidente di valutare, in seno all'ufficio di presidenza, l'opportunità, di procedere all'esame dell'articolo 119 che riguarda la finanza regionale. In questo modo, il criterio, adottato dallo stesso ufficio, di delineare strutturalmente le grandi questioni dello Stato regionale sarebbe accolto fino in fondo.

**PRESIDENTE.** Terremo presente il suo suggerimento in sede di ufficio di presidenza.

**GIUSEPPE GUZZETTI.** Ci associamo.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo », è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,40.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

**DOTT. VINCENZO ARISTA**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 17.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T O



## Articolo 117.

*(Testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato »).*

La regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

La regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con le leggi di riforma economico-sociale della Repubblica, nelle seguenti materie:

agricoltura;  
commercio;  
industria;  
artigianato;  
assetto urbanistico del territorio;  
turismo.

Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i principi fissati dalle leggi organiche;

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento della Repubblica.

Le regioni possono stipulare accordi nelle materie di loro competenza con enti territoriali di pari livello appartenenti a Stati esteri.

Le leggi statali possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

**Emendamenti presentati all'articolo 117 del testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato ».**

*Sopprimere l'articolo 117 della proposta del Comitato.*

117. 1.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, sostituire il primo comma con il seguente.*

La regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi organiche.

*Sopprimere il secondo ed il terzo comma.*

117. 25.

Guerzoni, Salvi, Bassanini.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, primo comma, sostituire le parole la regione ha la competenza con le parole la regione ha competenza.*

117. 23.

Ferri.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, primo comma, dopo la parola legislativa aggiungere la seguente esclusiva.*

117. 11.

Speroni.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, primo comma, dopo le parole non sono aggiungere la seguente espressamente.*

117. 3.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo, Soddu.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, primo comma, dopo la parola Stato aggiungere le seguenti dalla Costituzione o da leggi costituzionali.*

117. 4.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato sopprimere il secondo ed il terzo comma.*

117. 2.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 117 della proposta del comitato sopprimere il secondo ed il terzo comma.*

117. 14.

Speroni.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, sostituire le parole la regione ha la competenza con le parole la regione ha competenza.*

117. 26.

Ferri.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, sostituire le parole competenza esclusiva con le seguenti competenza primaria per l'esigenza di carattere unitario della comunità regionale.*

117. 22.

Novelli.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, dopo la parola Costituzione sostituire le parole e con le leggi con le seguenti e con i grandi principi posti dalle leggi.*

117. 28.

Guzzetti, Colombo Svevo, Soddu, D'Onofrio.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, dopo la parola Repubblica aggiungere le seguenti e nel rispetto dell'interesse nazionale e degli obblighi internazionali.*

117. 21.

Patuelli.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, dopo le parole nelle seguenti materie aggiungere le seguenti e in relazione agli interessi locali.*

117. 27.

Patuelli

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, sopprimere la parola agricoltura.*

117. 5.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, primo punto, aggiungere le parole e foreste.*

117. 30.

Guzzetti, Colombo Svevo, Soddu, D'Onofrio.

*All'articolo 117 della proposta del comitato, secondo comma, punto 1, dopo la parola agricoltura, aggiungere le seguenti eccetto i rapporti con la CEE.*

117. 15.

Patuelli.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, sopprimere i punti 3 e 6.*

117. 19.

Maccanico.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, sopprimere la parola industria.*

117. 6.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, seconda comma, sopprimere la parola industria.*

117. 17.

Cossutta, Nagri, Salvato.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, sopprimere la parola industria.*

117. 18.

Maccanico.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, sopprimere le parole assetto urbanistico del territorio.*

117. 7.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, secondo comma, dopo turismo aggiungere i seguenti punti:*

istruzione e formazione professionale;

polizia urbana;

fiere e mercati locali e regionali;

musei e biblioteche di enti locali;

trasporti locali e regionali;

navigazioni e porti lacustri;

cave e torbiere;

pesca nelle acque interne.

117. 29.

Guzzetti, Colombo Svevo, Soddu, D'Onofrio.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, terzo comma, sopprimere le parole Nelle altre materie.*

117. 8.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, terzo comma, sostituire la parola organiche con le seguenti di principio.*

117. 20.

Maccanico.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:*

Le regioni danno attuazione ai regolamenti ed alle direttive delle Comunità europee nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 118-ter.

117. 32.

Maccanico.



*All'articolo 117 della proposta del Comitato sopprimere il quinto comma.*

117. 31.

Guzzetti, Colombo Svevo, Soddu, D'Onofrio.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato sopprimere il quinto comma.*

117. 16.

Patuelli.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, sostituire il quinto comma con il seguente:*

5. Le regioni su loro richiesta devono essere consultate per la stipula di accordi di loro diretto interesse.

117. 28.

Patuelli.

(Nota: in via subordinata all'emendamento precedente).

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, quinto comma, dopo la parola stipulare inserire le seguenti su espressa delega dello Stato.*

117. 9.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, quinto comma, aggiungere le parole a condizioni di reciprocità, in attuazione di trattati internazionali o di atti delle comunità europee.*

117. 33.

Maccanico.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato, sopprimere il sesto comma.*

117. 10.

Misserville, Nania, Pontone.

*All'articolo 117 della proposta del Comitato sostituire il sesto comma con il seguente:*

Le leggi statali debbono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

117. 12.

Staglieno.

*Dopo l'articolo 117 della proposta del Comitato aggiungere il seguente:*

Articolo 117-bis.

1. La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le regioni ed enti territoriali di altri Stati.

2. La legge dello Stato disciplina le relative procedure.

3. La regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione.

4. In sede di formazione dei trattati su materie di competenza regionale le regioni sono consultate secondo procedure stabilite dalla legge dello Stato.

117. 01.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

*Dopo l'articolo 117-bis aggiungere il seguente:*

Articolo 117-ter.

1. La Repubblica promuove la partecipazione delle regioni alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo.

2. La regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.

3. La regione dà attuazione alle direttive della comunità europea nelle materie di propria competenza.

117. 02.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

*All'articolo aggiuntivo 117-quater, secondo comma, sostituire la parola Parlamento con le seguenti consiglio regionale.*

0. 117. 03. 1.

Guzzetti, Colombo Svevo, Soddu, D'Onofrio.

*Dopo l'articolo 117-ter aggiungere il seguente:*

Articolo 117-quater.

1. Le regioni, nelle materie di propria competenza, stipulano accordi fra loro ed istituiscono organismi comuni.

2. L'accordo è stipulato dal Presidente della regione previa autorizzazione del parlamento o del governo regionale secondo le rispettive competenze.

3. La legge dello Stato disciplina le relative procedure.

117. 03.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

---

*Dopo l'articolo 117-quater aggiungere il seguente:*

*Articolo 117-quinquies.*

Con legge organica del Parlamento, approvata a maggioranza assoluta, sono adottati i principi ed i metodi relativi alla risoluzione dei conflitti di interesse tra regioni. Le deliberazioni a questo riguardo sono assunte in apposite sessioni del Senato con procedure stabilite dal regolamento del Senato e che prevedono la partecipazione dei rappresentanti elettivi delle regioni interessate.

117. 04.

Guzzetti, Colombo Svevo, Soddu, D'Onofrio.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-RIF-36  
Lire 1000